

Sentenza della Corte costituzionale n. 123/2019.

Materia: enti locali, denominazione dei Comuni.

Parametri invocati: articolo 133, secondo comma, della Costituzione, articolo 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: legge della Regione Sicilia 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione alla legge della Regione Sicilia 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali), che si compone sostanzialmente dell'articolo 1, contenente modificazioni all'articolo 8 della legge della Regione Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull'ordinamento degli enti locali), in tema di variazioni territoriali e di denominazione dei Comuni, relativamente a "*variazioni di denominazioni di comuni termali*", poiché l'articolo 2 ne dispone unicamente l'entrata in vigore. L'articolo 8 della l.r. Sicilia 30/2000 stabilisce che alle variazioni territoriali dei Comuni si provvede con legge regionale, previo referendum da svolgere presso le popolazioni interessate (comma 1), coinvolgendole nella loro interezza (comma 3), e che il predetto referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto (comma 7); al comma 2 stabilisce, altresì, che le variazioni di denominazione dei Comuni, consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, da approvarsi con legge regionale, sono anch'esse soggette a referendum, sentita la popolazione dell'intero comune. La disposizione impugnata, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che a tale ultima previsione siano aggiunte le parole "*fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis*"; la successiva lettera b) dello stesso comma 1 inserisce appunto il comma 2bis, che recita: "*Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola "terme" alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune*". La disposizione, ad avviso di parte ricorrente, è in contrasto con quanto previsto dall'articolo 133, secondo comma, Costituzione, che dispone che la Regione, "*sentite le popolazioni interessate*", possa con legge modificare le denominazioni dei Comuni, nonché con quanto disposto dall'articolo 14 dello statuto

reg. Siciliana, che, alla lettera o), riconosce alla Regione stessa potestà legislativa esclusiva quanto al regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. La deroga al ricorso al referendum, per la sola ipotesi dell'aggiunta della parola *terme* alla denominazione del Comune, contrasterebbe con l'interpretazione, e il conseguente orientamento, della giurisprudenza della Corte costituzionale sulla necessità del coinvolgimento obbligatorio, preventivo e segreto dell'intera popolazione comunale. Dall'esame dei lavori preparatori della legge (la Regione Sicilia non si è costituita in giudizio), secondo la Corte emerge che la deroga alla disciplina generale per la sola ipotesi in cui un Comune, sul territorio del quale insistano insediamenti o bacini termali, risponderebbe ad esigenze di semplificazione, celerità e risparmio. L'univoca e costante giurisprudenza della Corte afferma che l'articolo 133, secondo comma, Cost. è rivolto alle Regioni a statuto ordinario, che devono adempiere l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante ricorso al referendum, e vincola le stesse Regioni a statuto speciale, nella parte in cui riconosce il principio di necessaria consultazione delle popolazioni locali, principio radicato nella tradizione storica (cfr. sentenza n. 279/1994) e connotato all'articolato disegno costituzionale delle autonomie in senso pluralista (cfr. sentenza n. 453/1989). Per ciò che concerne nello specifico la Regione Sicilia, come eccepito da parte ricorrente, l'articolo 14, lettera o), dello Statuto, attribuisce ad essa la potestà legislativa esclusiva in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, con la previsione espressa che tale competenza sia esercitata, come detto, nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. La giurisprudenza costituzionale ha affermato che le Regioni a Statuto speciale sono libere di dare attuazione al principio in questione nelle forme procedurali ritenute più opportune, ma la specifica modalità di consultazione della popolazione interessata, come descritta nella disposizione impugnata, non appare conforme al principio costituzionale sancito dall'articolo 133, secondo comma, Cost., in quanto, sempre secondo la costante giurisprudenza (sentenze n. 2/2018 e n. 453/1989): *“la presentazione di istanze, richieste o petizioni non garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, soprattutto perché un conto è il momento dell'iniziativa, altro è quello della consultazione vera e propria dell'intera popolazione interessata, da condurre secondo modalità che garantiscano a tutti e a ciascuno adeguata e completa informazione e libertà di valutazione”*. L'adempimento attraverso cui sono sentite le popolazioni interessate costituisce secondo la Corte una fase obbligatoria, che deve avere autonoma evidenza nel procedimento di variazione territoriale o di modifica della denominazione del Comune (*ex multis*, sentenze n. 36/2011, n. 237/2004 e n. 47/2003): di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge siciliana impugnata.